

STATUTO SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 E' costituita, con sede in Cervignano del Friuli, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Cervignano del Friuli - Giusto Gervasutti" e sigla "CAI Sezione di Cervignano - G. Gervasutti".

Essa è stata fondata nel 1961 ed è divenuta Sezione del Club Alpino Italiano nel 2000.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2 L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI). Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI, di cui è struttura periferica e fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 L'associazione ha quale scopo la promozione: dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo regionale nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Alpinando" del quale è editrice e proprietaria;
- j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III SOCI

Art. 6 I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dagli artt. II.1 e II.3 dello Statuto del CAI.

Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da, almeno, un socio presentatore iscritto all'associazione; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale, corrente alla data di iscrizione, e si intende rinnovato, di anno in anno sociale, se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre, le proprie dimissioni per iscritto.

Art. 10 Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quelli sezionali, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c) e d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data dette somme saranno maggiorate del 5%.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Trascorso il termine del 31 marzo, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio. Il socio moroso perde tutti i diritti spettanti ai soci. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate.

Art. 11 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno i diritti ed i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche, in particolare di quanto previsti dall'art II.IV.1 del regolamento generale.
2. Con l'adesione al Club Alpino Italiano il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto, del

regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del CAI e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del CAI e alle regole di una corretta ed educata convivenza.

3. L'impegno è assunto dal socio personalmente e – nell'esercizio delle funzioni di un organo della struttura centrale del CAI o delle strutture periferiche, del quale il socio sia componente – collegialmente.
4. I soci hanno diritto ad avere libero ingresso nella sede della sezione, a partecipare alle manifestazioni e attività da essa organizzate e ad usufruire del materiale tecnico e documentario a norma dei rispettivi regolamenti.
5. i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e delle strutture periferiche anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12 La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio; per dimissioni, per morosità per provvedimento disciplinare.

Il socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del regolamento disciplinare.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta e educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del regolamento Generale disciplinare del CAI.

TITOLO IV **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 14 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti al CAI da almeno due anni compiuti.

Capo 1° ASSEMBLEA

Art. 16 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati agli organi del CAI;
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- adotta lo statuto dell'associazione e delibera sulle modifiche da apportare allo stesso. Sia l'adozione che le modifiche sono fatte in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'assemblea dei delegati.

Art. 17 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo, senza indugio quando ne faccia richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato Direttivo Centrale o il Comitato Direttivo Regionale.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale. Il Consiglio Direttivo individuerà ed userà altri mezzi che consentano la massima diffusione dell'avviso stesso.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 18 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto e di essere eletti tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale. I soci minori di età possono assistere all'assemblea.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazione per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali e le designazioni si fanno con voto libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile – anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica - e segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. È escluso, anche, il voto per corrispondenza. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, nonché quelle concernenti le modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquisiscono efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI a norma degli artt. I.5 e VIII.3 dello Statuto del CAI.

Capo 2° CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è composto da 5 a 13 membri, in numero sempre dispari, secondo la deliberazione dell'assemblea, che li sceglie fra i soci. La prima riunione del Consiglio Direttivo, dopo il suo rinnovo, è convocata dal Consigliere più anziano d'iscrizione al CAI. Lo stesso Consigliere lo presiede fino alla nomina del Presidente dell'Associazione.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto. Il Presidente, è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Art. 23 Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. In mancanza di soci votati e non eletti, si provvederà a nuova elezione nella prima assemblea utile.

Qualora il Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo, venga a ridursi a metà dei suoi componenti viene convocata, entro quindici giorni, l'Assemblea dei soci che provvederà alla elezione dei mancanti. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare acquistano l'anzianità del consigliere che sostituiscono.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per le nuove elezioni.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza od impedimento dal vicepresidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio nel più breve tempo possibile, qualora ne faccia richiesta scritta un terzo dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ed avere la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI, i Delegati agli altri organismi ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 26 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- convoca l'assemblea dei soci;
- propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto sezionale e dei regolamenti;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- pone in atto le deliberazioni della assemblea dei soci;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni;
- propone incarichi alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali e settantacinquennali.

Capo 3° PRESIDENTE

Art. 27 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci. Provvede ai prelievi di denaro dal conto corrente bancario e/o postale con firma congiunta a quella del tesoriere qualora la somma da prelevare sia cospicua. L'entità del limite di tale somma sarà fissato annualmente dal Consiglio Direttivo sentito il Collegio Sindacale. Il Presidente può delegare il Vicepresidente alla firma congiunta con il tesoriere nel caso di impedimento o di assenza del Presidente.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente .

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti saranno a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Capo 4° TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; sovrintende a tutta la procedura inerente il tesseramento sociale. Provvede alle operazioni di pagamento in contanti o prelevando somme dal conto corrente bancario e/o postale con firma singola o congiunta con il Presidente a seconda che la somma da prelevare sia inferiore o superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Nel caso di impedimento del tesoriere a prelievi con firma congiunta lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 29 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5°
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per n. 2 anni e nomina tra i suoi componenti un presidente.

Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V
COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 32 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendo il regolamento.

Art. 33 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi o scuole, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI
SOTTOSEZIONI

Art. 34 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale. Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE

Art. 35 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 36 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni prima dell'Assemblea dei soci.

Art. 37 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento dell'associazione si applicano l'art. VI.4 dello Statuto del CAI e l'art. VI.1.9 del regolamento generale.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 38 Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- Collegio Regionale dei Probiviri per le controversie fra soci ed organi dell'associazione secondo le norme procedurali stabilite dal Regolamento Disciplinare del CAI.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI. Le eventuali modifiche o prescrizioni fatte dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo in fase di approvazione saranno adottate dal Consiglio Direttivo con propria delibera e portate ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

In caso di modifiche future dello Statuto del CAI o del suo Regolamento generale l'adeguamento del presente statuto, atto dovuto, seguirà la procedura del comma precedente.